



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Sindaco

DECRETO N. 30 del 30-06-2020

NOMINA ASSESSORE COMUNALE E MODIFICA ATTRIBUZIONE DELEGHE ALLA GIUNTA COMUNALE

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi il giorno 26.05.2019 e successivo ballottaggio del 09.06.2019 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pescantina;

Visto il verbale in data 11 giugno 2019 dell'UFFICIO CENTRALE relativo alla proclamazione del Sindaco nonché all'elezione dei n. 16 (sedici) Consiglieri assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Quarella Davide nato a Bussolengo (Vr) il 09.12.1961;

Richiamato l'art. 46 Tuel, il quale statuisce che *“Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”*

Visto l'art. 64 Tuel che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Richiamato l'art. 47, comma 1, Tuel, a norma del quale “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, al numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità;

Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 7.4.2014, n. 56, che dispone che nella Giunta dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

Visto lo Statuto del Comune di Pescantina, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.02.2000, che, all'art. 20 fissa in massimo 7 il numero degli Assessori e prevede la possibilità di nomina di persone esterne al Consiglio senza limitazione di numero.

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2010), il cui art.2 prevede:

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.

Considerato che

-la citata legge finanziaria ha operato in un'ottica di contenimento della spesa pubblica prevedendo, in particolare, la riduzione del numero massimo degli assessori, da conseguirsi individuando in 'un quarto' piuttosto che in 'un terzo' la percentuale di consiglieri utile a determinarlo (con la precisazione che l'arrotondamento va ora effettuato 'all'unità superiore' piuttosto che 'aritmeticamente').

-la modifica legislativa in argomento, innestandosi su un sistema pregresso, ha inciso sull'art. 47, comma 1 del T.U.O.E.L. limitatamente alla misura degli assessori, lasciando immutata la restante disciplina e, segnatamente, l'imputazione allo statuto della competenza a determinarne in concreto il numero, entro il limite massimo indicato dal legislatore;

Verificato che, alla luce di quanto sopra:

-il numero dei Consiglieri assegnato all'ente, compreso il Sindaco, è pari a n.17;

-il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Pescantina è di n. 5 Assessori, oltre il Sindaco che la presiede, dei quali almeno n. 2 di sesso maschile o femminile;

Visto l'art. 48 Tuel ove si prevede che la "Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

Richiamato, altresì, l'art. 19 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Giunta Comunale;

Visto l'art. 64, comma 4, Tuel, il stabilisce che "non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco";

Attesa l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di conferire deleghe agli assessori secondo le norme ed i principi statutari;

Visto il Decreto sindacale n. 40 del 21.06.2019 con il quale è stata nominata la Giunta Comunale nel seguente modo:

COGNOME E NOME	NATO A	IL	CON DELEGA
PEDROTTI DAVIDE	Bussolengo (Vr)	18.01.1971	Vice Sindaco – Lavori Pubblici – Manutenzioni - Urbanistica – Sicurezza – Sport – Agricoltura – Energie Sostenibili – Opportunità di finanziamenti
IORETTA ANGELA	Verona	13.03.1977	Ambiente – Edilizia Privata – Semplificazione amministrativa
MENON ALESSANDRO	Verona	29.10.1968	Bilancio
SORIO LORETTA MARIA	Verona	31.07.1955	Pubblica Istruzione – Cultura - . Politiche Sociali e turismo sociale– Politiche della Famiglia
REBONATO NICOLO’	Negrar (Vr)	06.01.1992	Manifestazioni – Promozione Turistica – Associazionismo – Protezione Civile

Visto il Decreto sindacale n. 26 del 24.06.2020 con il quale è stata revocata la nomina ad assessore all’Avv. Angela Fioretta;

Visto l’art. 21 comma 2 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che il Sindaco deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori revocati o dimissionari nel rispetto di quanto previsto dalla L. 191/2009 e dalla L. 56/2014;

DECRETA

- 1) i nominare Assessore la Sig.ra Piazzola Stefania nata a Grezzana (Vr) il 30.05.1967 con delega Pubblica Istruzione – Ecologia (ad esclusione discarica) – Semplificazione Amministrativa.
- 2) i modificare l’assegnazione delle deleghe dando atto che la Giunta Comunale così costituita::

D

D

COGNOME E NOME	NATO A	IL	CON DELEGA
PEDROTTI DAVIDE	Bussolengo (Vr)	18.01.1971	Vice Sindaco – Lavori Pubblici – Manutenzioni - Urbanistica – Sicurezza – Sport – Agricoltura – Energie Sostenibili – Opportunità di finanziamenti
PIAZZOLA STEFANIA	Grezzana (Vr)	30.05.1967	Pubblica Istruzione Ecologia (ad esclusione discarica) Semplificazione amministrativa
MENON ALESSANDRO	Verona	29.10.1968	Bilancio
SORIO LORETTA MARIA	Verona	31.07.1955	Cultura - . Politiche Sociali e turismo sociale– Politiche della Famiglia – Pari opportunità
REBONATO NICOLO’	Negrar (Vr)	06.01.1992	Manifestazioni - Associazionismo – Protezione Civile – Promozione Turistica

DISPONE

Che la Sig.ra Piazzola Stefania sottoscriva copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

Il presente decreto è soggetto alle dichiarazioni di esclusione di causa di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione della carica assessorile nonché all'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata alla Giunta Comunale, Segretario Generale ed alle Posizioni Organizzative del Comune di Pescantina, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta a norma dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
QUARELLA DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa